

Presidente Claudio Simonelli
Componenti Corrado Canfora
Renzo Capelletto
Francesco Dassano
Gian Mario Giolito
Jörg Luther

PARERE n. 10 /2010

La Commissione di garanzia, nella seduta del 15 novembre 2010, presenti i componenti Claudio Simonelli, Corrado Canfora, Renzo Capelletto, Francesco Dassano, Gian Mario Giolito, Jörg Luther, sentito il relatore Claudio Simonelli, ha espresso il seguente parere.

1. Il Presidente del Consiglio Regionale, con nota del 17 settembre 2010, pervenuta il 20 settembre 2010, ha chiesto un parere ai sensi dell' art. 8, co. 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 sulla proposta di legge della Provincia di Torino "Modifiche alla legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996 – Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", presentata il 27 marzo 1997 (VI Legislatura) e, dopo ripetuto giudizio di ricevibilità ed ammissibilità, registrata sotto il numero 212 nell'VIII legislatura.

2. La proposta è stata considerata ammissibile in più riprese (15 aprile 1997; 21 dicembre 2000; 23 ottobre 2005) dalla Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.

3. A una diversa conclusione si dovrebbe pervenire se la questione rientrasse nella materia "*ambiente*", di competenza esclusiva dello Stato, in virtù del fatto che la fauna selvatica è una componente dei beni che costituiscono appunto l'ambiente

In tal caso, si avrebbe una riserva di legge statale, con la conseguenza che la dizione contenuta all'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*le Regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica...*" dovrebbe essere interpretata in senso letterale, come "riserva di regolamento" in capo alle Regioni.

A tale interpretazione si può peraltro obiettare che non risulta alcuna rivendicazione di competenze da parte del Ministero dell'Ambiente (a differenza di altri aspetti della legislazione afferente alla caccia, come l'ex – Istituto Nazionale Fauna Selvatica, trasferito dalla competenza del Ministero dell'Agricoltura a quella del Ministero dell'Ambiente, con incorporazione nell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Del resto, l'allevamento di fauna selvatica in parte è finalizzato al ripopolamento, cioè all'immissione sul territorio venabile a scopo di caccia, in parte è assimilabile all'allevamento tout-court, a scopo alimentare, di competenza delle Regioni.

Si può, pertanto, condividere il parere, espresso a più riprese, dalla Commissione regionale.

4. Successivamente ai pareri richiamati, è per altro intervenuta, in data 2 marzo 2006 una nota del Vice-Presidente della Provincia di Torino che comunicava la richiesta di non dar corso all'"iter approvativo" della p.d.l. in oggetto.

Si tratta pertanto di valutare se la nota in questione si configuri come “ritiro” della proposta e se tale “ritiro” comporti automaticamente la non ammissibilità della stessa (che addirittura non sussisterebbe più).

La questione della disponibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali da parte dei soggetti proponenti, una volta depositate ritualmente presso i competenti uffici delle Camere o dei Consigli Regionali, non pare sia stata oggetto di particolare attenzione in sede giurisdizionale.

Si ritiene in dottrina che il “ritiro” di una proposta di legge, per essere efficace, debba avvenire con l’osservanza delle forme che hanno presieduto alla sua presentazione (sempre che non sia nel frattempo intervenuta l’approvazione da parte dell’assemblea legislativa destinataria della proposta stessa).

Ad un criterio analogo si ispira la legge 23 agosto 1988, n. 400, che all’art. 2, co. 3, lett. b), prevede che il “ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento” venga sottoposto “alla deliberazione del Consiglio dei Ministri”, cioè del soggetto cui è attribuita l’approvazione dei disegni di legge in questione.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che la nota del Vice-presidente della Provincia di Torino non possa costituire “ritiro” della P.d.l. a suo tempo approvata dal Consiglio Provinciale e che la stessa debba pertanto essere “ammissibile”.

6. In conclusione, pare opportuno segnalare che in sede di eventuale revisione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 – più volte annunciata dalla Giunta Regionale nelle scorse legislature, e oggetto di diverse proposte di iniziativa di singoli consiglieri – si renderebbe necessario l’adeguamento della normativa regionale alla Direttive europee entrate in vigore successivamente; per quanto concerne la materia oggetto della p.d.l. di iniziativa della Provincia di Torino, in particolare al disposto degli artt. 5 e 9 della Direttiva 2009/147 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 15 novembre 2010.

Claudio Simonelli
(Presidente ed Estensore)